

PRO E CONTRO

Gli elementi a favore e i fattori di criticità da considerare nella scelta del modello della società benefit

I vantaggi...

- Rafforzamento dell'immagine ed estensione della *brand loyalty* (possibilità di apporre la dicitura «società benefit» o «SB»)
- Incentivo agli investimenti e alle performance aziendali
- Vantaggio reputazionale rispetto ai concorrenti

- Maggiore sicurezza dell'investimento per gli azionisti
- Capacità di attrarre investimenti ad impatto sociale

...E gli elementi da valutare con attenzione

- Assenza di specifiche disposizioni fiscali
- (verifica "inerenza" dei costi)
- Scelta della forma giuridica più idonea
- Maggiori responsabilità per gli amministratori

Nuove società benefit tra tax credit 2021 e rebus dell'inerenza

li le spese notarili e di iscrizione nel Registro imprese, le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Tutte le società disciplinate dal titolo V del Codice civile (società di capitali, di persone, cooperative) possono adottare la qualifica di "benefit", ad esclusione delle Srl semplificate, delle società cooperative sociali e delle imprese sociali. Nella nota Cndcec del 12 maggio 2021, n. 77 il è stata riconosciuta la possibilità di costituire una società tra professionisti che assuma le caratteristiche di una società benefit («Stp SB»).

In ambito fiscale, le società benefit non sono disciplinate da specifiche disposizioni e seguono le regole del modello societario di riferimento. In questo contesto, qualche dubbio si pone, sotto il profilo dell'inerenza (ex articolo 109, comma 5, del Tuir), relativamente al trattamento fiscale da applicare ai costi e agli oneri che afferiscono all'attività "so-

Fisco e imprese

La formula può essere abbinata anche alle società tra professionisti (Stp)

Marco Nessi
Stefano Della Bella

Il ricorso alle società benefit – introdotte nel nostro ordinamento dalla manovra 2016 (articolo 1, commi 376-384, legge 208/2015) – è aumentato durante la pandemia. Anche il legislatore ha inteso favorirne la diffusione, con il *tax credit* introdotto dal Dl Rilancio (articolo 38-ter del Dl 34/2020), attualmente in scadenza a fine 2021 salvo ulteriori rinnovi.

Il modello imprenditoriale delle

società benefit – pur lasciando inalterata la struttura societaria tradizionale e lo scopo di lucro – include tra le finalità dell'impresa l'obiettivo di bilanciare l'interesse societario con quello dei terzi coinvolti e generare un valore per la comunità perseguendo una o più «finalità di beneficio comune» (ad esempio, la riduzione dell'inquinamento o il sostegno a persone a basso reddito).

Il bonus previsto dal Dl Rilancio è un credito d'imposta – utilizzabile solo in compensazione entro il limite massimo di 10.000 euro – in misura pari al 50% dei costi sostenuti dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per la costituzione o la trasformazione in società benefit (la firma del Dm attuativo del Mise e del Mef è stata annunciata il 18 novembre scorso; il provvedimento è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Rientrano tra i costi ammissibi-

li quelli che concorrono all'attività "sociale" che viene svolta dalla società benefit con le finalità del beneficio comune. Nel corso degli anni, il principio di inerenza ha subito un'evoluzione interpretativa significativa che, ad oggi, ha portato a classificare come tali i costi che sono correlati all'attività d'impresa nel complesso, e quindi non più solo ai ricavi (si vedano: risoluzione 196/E/2008; Cassazione 902/2020, 27987/2020 e 450/2018).

È quindi legittimo domandarsi se questo principio possa considerarsi soddisfatto anche dalle società benefit, che assumono un ruolo sociale, costituendo non più un mero strumento per perseguire unicamente dei profitti, ma anche uno strumento di risposta a bisogni nuovi o latenti della collettività. In attesa di specifici chiarimenti da parte delle Entrate non paiono sussistere validi motivi per poter escludere l'inerenza dei costi che sono sostenuti dalle società benefit nell'esercizio della propria attività "sociale".